

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Pasquale FAVA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **80585** del registro di Segreteria, proposto da **XX**,
C.F.: omissis, nato a omissis il omissis ed ivi residente
in via omissis nr. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'Avv. Pierpaolo DE VIZIO (C.F.: DVZPPL80P01A783E) (pec:
avvocatopierpaolodevizio@pec.it) e con questi elettivamente domiciliato presso e
nello studio dell'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA - C.F. TRT NLF 68L28 D390F -
(pec angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it), sito in Roma a Viale delle Medaglie
d'Oro n. 266;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro - tempore
rappresentato e difeso, per il tramite della Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva dalla Dott.ssa Nicoletta Gliubich, dalla Dott.ssa Iris
Marocchini e dal Lgt. Riccardo Santori ed elettivamente domiciliata in Roma -
Viale dell'Esercito n. 186 - pec: previmil@postacert.difesa.it

nonché contro

I.I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede
in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21 in persona del Presidente pro tempore
rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv.
Flavia Incletolli (codice fiscale: NCLFLV62T42H501M - pec:

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 80 del 24.01.2025 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 l'Avv. Pierpaolo De Vizio per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

PREMESSO

1. Il ricorrente, Ufficiale Generale dell'Esercito Italiano cessato dal servizio a domanda a far data dal 30.12.2015, invocando il proprio diritto al riconoscimento della pensione privilegiata di 7^a categoria, tal. A, per infermità derivanti dal servizio, ha impugnato la determinazione nr. 129 del 22.03.2021 mediante la quale l'INPS, Filiale Metropolitana Roma – Tuscolano in data 22.03.2021, aveva respinto la domanda di attribuzione della Pensione diretta di Privilegio presentata il 04.11.2016 dal ricorrente, il verbale nr. RM120000676 del 17.02.2020 della Seconda Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma nonché la nota prot. M_D A934676 REG2023 0099118 del 13.10.2023 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – 1° Reparto – 1^a Divisione.

Ha dedotto di essere rimasto vittima di una caduta accidentale in data 17.07.2013 nel corso del servizio riportando, all'esito, una "*frattura pluriframmentaria del calcagno destro e frattura composta del capitello radiale destro*" la prima trattata chirurgicamente e la seconda a mezzo ingessatura, che venivano dichiarate dipendenti da causa di servizio con Mod. "C" n. 266 del 1.08.2013.

All'esito, con verbale del 26.01.2016 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Seconda E.I. Commissione Medica Ospedaliera, la

conseguente menomazione all'integrità fisica veniva quindi ascritta alla Tabella "B" DPR 915/78 e, con successivo Decreto n. 1308/E del 17.05.2026, veniva corrisposto l'equo indennizzo.

Con successiva istanza del 4.11.2016 l'odierno ricorrente presentava domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio respinta dall'Istituto previdenziale con il gravato provvedimento (Determinazione 129 del 22.03.2021).

Successivamente (il 23.09.2023) il ricorrente indirizzava al Ministero della Difesa ulteriore istanza per lo svolgimento di accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'aggravamento della propria menomazione fisica, parimenti respinta (provvedimento M_D A934676 REG2023 0099118 in data 13.10.2023).

Il ricorrente ha quindi adito questo Giudice al fine di sentir *"accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata di 7^a categoria a decorrere dal 30.12.2015 in relazione all'accertata dipendenza da causa di servizio delle infermità "Esiti di frattura pluriframmentaria del calcagno trattato chirurgicamente ed esiti di frattura capitello radiale destro" e per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo."* In via istruttoria, ha infine, invocato l'espletamento di consulenza medico legale.

2. Con memoria del 26.11.2025 si è costituito in giudizio l'INPS rivendicando la correttezza del proprio operato in ragione dell'iscrizione alla Tabella B annessa al D.P.R. 915/1978 delle lesioni sofferte dal ricorrente con conseguente liquidazione di un assegno *una tantum* nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Ha, quindi, concluso in via principale per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in via subordinata, ha invocato l'applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria ha nominato, per l'ipotesi di incarico peritale, i propri consulenti di parte.

3. Con memoria depositata il 17.12.2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per effetto dell'art. 2, comma 1, L. 335/1995 che ha attribuito in via esclusiva la competenza alla liquidazione della prestazione pensionistica in capo all'INPS a decorrere dal 1.01.2010, concludendo per l'estromissione dal giudizio.

4. Il fascicolo amministrativo risulta acquisito in atti in data 5.03.2025.

5. Nel corso dell'udienza del 20 gennaio 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere delibata con priorità l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

In proposito devono essere richiamati gli approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno operato una distinzione tra legittimazione passiva, intesa come legittimazione processuale a resistere nel giudizio, dalla titolarità passiva del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia (Cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 2951/2016). Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, le condizioni dell'azione (possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire), la cui ricorrenza va accertata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, devono essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva, ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio.

Ciò che assume rilievo, quindi, con riferimento alla legittimazione a contraddire e, quindi, alla titolarità passiva dell'azione, è la prospettazione dell'attore fatta nella domanda di un soggetto titolare di un obbligo o di una diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.

Tanto considerato il vizio eccepito dal Ministero convenuto risulta attinente al merito, in quanto, presuppone una delibazione in ordine alla effettiva titolarità del lato passivo del rapporto giuridico, con una valutazione non sulla prospettazione della domanda ma sulla sua fondatezza (cfr. sul punto Sez. App. Sicilia 50/A/2014; Sez. app. Sicilia, n. 13/A/2023).

Va precisato, del resto, come l'odierno ricorrente contesti altresì la nota ministeriale M_D A934676 REG2023 0099118 in data 13.10.2023 con la quale il Ministero, odierno convenuto, negava la propria competenza alla valutazione dell'aggravamento nei termini invocati dal ricorrente con ciò legittimando, in questa sede, l'intervento difensivo anche del Ministero evocato (datore di lavoro).

2. Venendo al merito del giudizio, appare all'evidenza la natura tecnica della fattispecie oggetto di causa tesa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie in atto in relazione alle quali è stata negata la ascrizione alla Tabella A, 7^a categoria, annessa al d.p.r. 915/78 con conseguente diniego della avanzata domanda di trattamento pensionistico di privilegio.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico.

SI ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di esprimersi, previa visita diretta del ricorrente, ove ritenuta necessaria e fatta salva diversa e motivata valutazione medico legale di esclusiva pertinenza del Ufficio medico legale incaricato, anche alla luce della documentazione medica già in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire, in ordine al seguente quesito: *“accertare se la situazione clinica del ricorrente, con particolare riferimento a tutte le patologie esposte nel ricorso (“Esiti di frattura*

pluriframmentaria del calcagno trattato chirurgicamente ed esiti di frattura capitello radiale destro””) siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata precisando, in caso positivo la relativa tabella e categoria, nonché la relativa decorrenza”.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando, rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa e sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito

DISPONE

CHE l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa visita diretta del ricorrente (ove ritenuta necessaria e fatta salva diversa e motivata valutazione medico legale di esclusiva pertinenza dell’Ufficio medico legale incaricato) e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L’Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all’Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita. Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

A tal uopo

FISSA

per l’espletamento dell’incarico de quo i seguenti termini:

- **31 marzo 2026** per l'inizio delle operazioni peritali;
- **28 settembre 2026** per la trasmissione, ad opera dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **28 ottobre 2026** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **28 novembre 2026**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di copia della presente ordinanza e del fascicolo processuale.

Spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.01.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
21.01.2026
12:38:12
GMT+01:00